



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 59

della Giunta comunale

OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione dell'area da destinare alla pratica di sport motoristici all'aperto (quali trial, bici-cross, bici trial ecc..) "Motopark Valsugana" I° stralcio ai sensi dell'art. 30 della L.P. 4/2016. Sospensione uso civico ed approvazione avviso di manifestazione di interesse.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **otto** del mese di **giugno**, alle ore 13.15, in videoconferenza, ai sensi del regolamento in materia approvato con delibera consiliare n. 35 dd.10.10.2022, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Minati Marco - Vicesindaco
3. Brendolise Silvia - Assessore
4. Lira Manuel - Assessore
5. Mengon Erika - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione dell'area da destinare alla pratica di sport motoristici all'aperto (quali trial, bici-cross, bici trial ecc..) "Motopark Valsugana" I° stralcio ai sensi dell'art. 30 della L.P. 4/2016. Sospensione uso civico ed approvazione avviso di manifestazione di interesse.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- ✓ il Comune di Castelnuovo e il Comune di Scurelle hanno realizzato congiuntamente il "Motopark Valsugana" ricadente su un'area in C.C. Castelnuovo di proprietà in parte del Comune di Castelnuovo (pp. ff. 756/7 e 756/5) in parte del Comune di Scurelle (p.f. 757/3);
- ✓ tale intervento è stato inserito nell'Accordo di Programma, previsto dall'art. 9 comma 2 quinquies della L.P. 3/2006 e s.m., approvato formalmente dal Comune di Castelnuovo (deliberazione consiliare n. 14/2017 dd. 31.07.2017), dal Comune di Scurelle (deliberazione consiliare n. 17 dd. 26.07.2017), dalla Comunità Valsugana e Tesino da tutti i Comuni partecipanti con deliberazione adottata dal competente organo e, da ultimo, dalla Giunta Provinciale con delibera n. 1593 dd. 05.10.2017;
- ✓ con delibera giuntale n. 6 dd. 22.01.2018 del Comune di Castelnuovo e con delibera giuntale n. 13 dd. 22.01.2018 del Comune di Scurelle è stata approvata lo schema di convenzione tra i due Enti contenente le norme e le condizioni per il finanziamento della spesa e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del "Motopark Valsugana" ricadente su un'area in C.C. Castelnuovo di proprietà in parte del Comune di Castelnuovo (pp. ff. 756/7 e 756/5) in parte del Comune di Scurelle (p.f. 757/3);
- ✓ in data 25.01.2018 rep. 485/atti privati (conservata agli atti del Comune di Castelnuovo è stata sottoscritta la citata convezione per il finanziamento della spesa di euro 150.000,00;
- ✓ che i lavori relativi al I° stralcio dell' impianto sportivo all'aperto "Motopark" ricadente sull'area contraddistinta dalle pp. ff. 756/7-756/8-757/2-757/3 C.C. Castelnuovo in loc. Mesole sono ultimati, il certificato di Regolare esecuzione e la contabilità finale dell'intervento sono stati approvati con determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 23 dd. 19.07.2024 e con determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 46 dd. 24.12.2024 è stato approvato il quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta pari ad euro 139.912,06, di cui euro 96.862,71 per lavori ed euro 43.049,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Atteso che:

- ✓ il I° stralcio dei lavori ha comportato di fatto la preparazione e delimitazione dell'area che sarà destinata alla pratica di sport motoristici all'aperto (quali trial, bici-cross, bici trial ecc..), ed in particolare sono stati eseguiti i seguenti interventi:
 - la pulizia generale dell'area mediante taglio di piante, siepi e vegetazione spontanea, con particolare intervento nelle zone comprese tra i numerosi massi presenti nell'area,
 - la realizzazione, lungo il bordo a monte dell'area, di una pista funzionale alle attività sportive previste nonché alla manutenzione,
 - la delimitazione dell'area sportiva mediante posa di una recinzione perimetrale di altezza pari a 2,50 m, completa di accessi costituiti da un cancello pedonale in corrispondenza dell'ingresso principale e da tre cancelli carrabili a doppia anta distribuiti lungo il perimetro;
 - la realizzazione, in prossimità della strada comunale, di un'area destinata a parcheggio, ottenuta mediante la stesura e la regolarizzazione di uno strato di stabilizzato calcareo.
- ✓ La progettazione e realizzazione dei percorsi destinati alle diverse discipline rimangono a carico del futuro gestore dell'area, secondo le specifiche tecniche e normative vigenti.

- ✓ il II ° stralcio comporterà l'eventualmente realizzazione di una struttura di supporto alle attività sportive.

Evidenziato che l'area sportiva destinata a motopark è stata individuata catastalmente con tipo di frazionamento n° 5052/2024 approvato in data 02.01.2025 dal Servizio Catasto – Ufficio del Catasto di Borgo Valsugana, a firma dell'Ing. Pierluigi Coradello, con il quale sono state costituite le neoformate p.f. 757/7 di mq. 391, p.f. 757/3 di mq. 3603 e p.f. 756/7 di mq. 7673 in C.C. Castelnuovo, per una superficie complessiva catastale di 11.667 mq..

Atteso che:

- con delibera n. 10 dd.28.04.2026 del consiglio comunale di Castelnuovo e con delibera n. 4 dd.29.04.2026 del consiglio comunale di Scurelle è stato approvato lo schema di convenzione tra i due Enti contenente le norme e le condizioni per la gestione dell'area da destinare alla pratica di sport motoristici all'aperto (quali trial, bici-cross, bici trial ecc..) relativo al I° stralcio dell'intervento denominato "Motopark Valsugana" e delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- in data 04.05.2026 rep. 11 /atti privati (conservata agli atti del Comune di Castelnuovo è stata sottoscritta la convezione sopra menzionata;

Considerato che i due Enti non intendono gestire direttamente l'area attrezzata destinata alla pratica di sport motoristici all'aperto ma affidare la gestione a terzi applicando la disciplina prevista dall'art. 30 della L.P. 21 aprile 2016, n. 4, ai sensi del quale gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse;

Visto che, a livello nazionale, il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38, ha sottolineato che nei casi in cui l'ente pubblico non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali [...];

Considerato che la gestione di detta area da destinare alla pratica di sport motoristici all'aperto (quali trial, bici-cross, bici trial ecc..) relativo al I° stralcio dell'intervento denominato "Motopark Valsugana"; appare come un importante servizio che concorre alla valorizzazione da un lato dell'associazionismo sportivo locale e - dall'altro – alla promozione e diffusione dell'attività sportiva, ludico, ricreativa finalizzata al benessere e all'aggregazione tanto dei giovani quanto del mondo adulto, sia nel territorio comunale che a favore degli utenti dei comuni limitrofi;

Considerato che la gestione della concessione della citata area attrezzata si connota come servizio privo di rilevanza economica in quanto trattasi di un settore neppure potenzialmente economicamente competitivo in una realtà come Castelnuovo –Scurelle pertanto assume la connotazione di servizio privo di rilevanza economica ed imprenditoriale alla cui gestione si dovrà procedere ex art. 13 comma 4 lettera e) della L.P. 16.06.2006 n. 3;

Ravvisata la volontà di favorire la crescita delle società sportive di base e dell'associazionismo sportivo nel suo insieme, nonché rendere agevole responsabile, partecipata e coordinata la gestione dell'area sportiva;

Ciò premesso, l'Amministrazione comunale ritiene di procedere all'affidamento della concessione della gestione dell'area da destinare alla pratica di sport motoristici all'aperto (quali trial, bici-cross, bici trial ecc..) relativo al I° stralcio dell'intervento denominato "Motopark Valsugana",

identificato catastalmente p.f. 757/3, 757/7 e 756/7 C.C. Castelnuovo previo confronto concorrenziale tra i soggetti di cui all'art. 30 della L.P. 21 aprile 2016 n. 4;

Atteso che si intende in primis procedere con la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento della concessione della gestione da destinare alla pratica di sport motoristici all'aperto (quali trial, bici-cross, bici trial ecc..) in località Mesole -Motopark Valsugana I° stralcio, comprensivo della bozza di convenzione, del disciplinare tecnico-amministrativo, del fac simile del modulo per la presentazione della candidatura dell'informativa in materia di dati personali, che costituisce allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che nel territorio di riferimento non risultano presenti aree con destinazione analoga per lo svolgimento di sport motoristici all'aperto, tale da consentire un raffronto immediato per la determinazione dei valori di mercato della concessione, e considerato il prioritario interesse delle Amministrazioni di Castelnuovo e Scurelle nel promuovere l'utilizzo e la gestione della predetta area sportiva, sia per dare riscontro agli investimenti economici sostenuti negli anni, sia per potenziare il valore sociale delle pratiche sportive all'aperto; tenuto presente che i costi di gestione stimati, come risulta dall'elaborato stima interventi straordinari di data 30.03.2026 prot. 1528/A, in circa € 5.600,00 (oltre iva) annui restano a carico dell'aggiudicatario, al fine di garantire la sostenibilità dell'attività e il rilancio della disciplina nel territorio, si ritiene opportuno fissare quale canone annuo a base d'asta l'importo di € 550,00 oltre IVA se dovuta, valore sul quale i soggetti interessati dovranno presentare la propria offerta in rialzo calcolato come da stima a firma del responsabile del servizio tecnico prot. 2412 dd. 19.05.2026;

Visti e richiamati gli atti predisposti e depositati in atti, composti dall'avviso di manifestazione di interesse, comprensivo della bozza di convenzione, del disciplinare tecnico-amministrativo, del fac simile del modulo per la presentazione della candidatura dell'informativa in materia di dati personali, e ritenuto di approvare gli stessi ritenendoli meritevoli e in linea con la volontà dell'amministrazione;

Evidenziato che le spese ordinarie annue sono declinate nella stima relativa alla manutenzione ordinaria dell'area del motopark, identificata catastalmente dalle neoformate p.f. 757/7 di mq. 391, p.f. 757/3 di mq. 3603 e p.f. 756/7 di mq. 7673 in C.C. Castelnuovo, per una superficie complessiva catastale di 11.667 mq, quantificate nell'importo di euro 5.600,00 annui oltre a Iva di legge – Prot. 1528/A dd. 30.03.2026;

Ricordato, come sopra evidenziato; che l'area da destinare alla pratica di sport motoristici all'aperto (quali trial, bici-cross, bici trial ecc..) relativo al I° stralcio dell'intervento denominato "Motopark Valsugana" ricade su un'area in C.C. Castelnuovo di proprietà in parte del Comune di Castelnuovo (p.f. 756/7) in parte del Comune di Scurelle (pp. ff. 757/3 e 757/7);

Riscontrato che la neo p.f. 756/7 (mq. 7673) in C.C. Castelnuovo di proprietà del Comune di Castelnuovo, è un bene gravato di uso civico, individuato come tale ai sensi della legge 16.06.1927, n. 1766 e che pertanto, in relazione ad esso, trova applicazione le disposizioni di cui alla L.P. 14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico";

Atteso che, in base alla L.P. n. 6/2005 e ss.mm. e del Regolamento di esecuzione di cui DPP 6 aprile 2006, n. 6-59/leg:

- all'amministrazione di tutti i beni di uso civico è competente a provvedere il Comune (art. 4 L.P. n. 6/2005);
- il Comune può disporre a favore di terzi la sospensione temporanea del vincolo di uso civico per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico (art. 15, comma 1) a condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti della frazione o del comune (art. 13, comma 2);

- la concessione in uso deve prevedere le forme specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo e la durata dell'utilizzo, nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico (art. 15, comma 2);
- il corrispettivo derivante dalla concessione deve essere congruo (art. 15, comma 3) e deve essere destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico (art. 10, comma 1). In particolare, come indicato nella deliberazione della giunta provinciale n. 2161 dell'11 ottobre 2013, "il corrispettivo deve essere congruo e non simbolico. Infatti se l'utilizzo del bene d'uso civico per scopi diversi da quelli tradizionalmente riconosciuti è, in linea di principio, incompatibile con l'interesse collettivo, un'adeguata remunerazione costituisce il presupposto imprescindibile per passare dalla preliminare valutazione in negativo (l'utilizzo proposto è incompatibile) a quella in positivo richiesta dalla norma (l'utilizzo proposto è vantaggioso per l'interesse collettivo e determina un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti della frazione)";
- sono soggetti all'autorizzazione della Provincia solo gli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata pari o superiore a nove anni (art. 15, comma 6);

Vista la nota dd. 2419 dd. 20.05.2026 con la quale il Comune di Castelnuovo trasmette gli atti propedeutici all'avviso di manifestazione di interesse chiedendo di esprimere apposito parere come previsto dall'art. 2 della convenzione rep. n. 11 dd. 04.05.2026 8 conservata agli atti del Comune di Castelnuovo) e di adottare apposita deliberazione giuntale di la sospensione del diritto di uso civico sulle neo pp. ff. 757/7 e n. 757/3 di propria del comune di Scurelle per la durata di 5 anni dal 15 luglio 2026 al 15 luglio 2031;

Vista la delibera giuntale n. 89 dd. 28.05.2026 del comune di Scurelle con cui la giunta comunale :

- esprime, per quanto di propria competenza e in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della convenzione approvata giusta delibera consiliare n. 4 dd. 29.04.2026, repertoriata al n. 11 del registro atti privati del Comune di Castelnuovo, parere favorevole sullo schema di avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse all'affido in concessione della gestione dell'area sportiva destinata a motopark e individuata catastalmente con tipo di frazionamento n° 5052/2024 approvato in data 02.01.2025 dal Servizio Catasto – Ufficio del Catasto di Borgo Valsugana, nonché relativamente ai relativi allegati, redatti e trasmessi dal Comune di Castelnuovo in qualità di ente capofila giusta nota dd. 20.05.2026, prot. n. 3754, depositati agli atti;
- dispone, ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, al fine di consentire all'ente capofila di espletare la procedura ad evidenza pubblica preordinata all'affido in concessione della gestione dell'area sportiva destinata a motopark – catastalmente contraddistinta dalle neoformate p.f. 757/7 di mq. 391, p.f. 757/3 di mq. 3603 e p.f. 756/7 di mq. 7673 in C.C. Castelnuovo, per una superficie complessiva catastale di 11.667 mq -, la sospensione per la durata della concessione, stabilita in 5 anni dal 15 luglio 2026 al 15 luglio 2031, del vincolo di uso civico gravante le pp. ff. 757/7 e 757/3 in C.C. Castelnuovo di proprietà di questo Comune, come individuate catastalmente con tipo di frazionamento n° 5052/2024 approvato in data 02.01.2025 dal Servizio Catasto – Ufficio del Catasto di Borgo Valsugana;

Vista l'esigenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di procedere con tempestività alla pubblicazione del bando e procedere in tempi brevi con la concessione della gestione dell'area;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sono stati acquisiti:

- il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Segretario comunale;
- il preventivo parere di regolarità contabile, espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Vista la L.P. 14.06.2005, n. 6

Vista la L.P. 21.04.2016 n. 4

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 35 di data 29.12.2025 con la quale si approvava il bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028, la nota integrativa e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;

VISTO il Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m

VISTA la L.P. n. 3/2006 e s.m.;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

CON VOTI favorevoli unanimi ,

D E L I B E R A

1. di considerare le premesse parte integrante del presente dispositivo;
2. di disporre, per le ragioni di cui in premessa, la sospensione temporanea, per una durata pari a quella prevista per la concessione della gestione dell'area sopra menzionata (15.07.2026-15.07.2031), del vincolo di uso civico gravante sulla neo p.f. 756/7 (mq. 7673) in C.C. Castelnuovo di proprietà del Comune di Castelnuovo, giusto tipo di frazionamento n. 5052/2024 approvato in data 02.01.2025 dal Servizio Catasto - Ufficio di Borgo Valsugana, firma dell' ing. Pierluigi Coradello prot. 63 dd. 08.01.2025 ;
3. di evidenziare che la giunta comunale di Scurelle con delibera n.89 dd. 28.05.2026 ha proceduto a disporre la sospensione temporanea per la durata pari a quella prevista per la concessione della gestione dell'area sopra menzionata (15.07.2026-15.07.2031), del vincolo di uso civico gravante sulle p.f. 757/7 (mq.391) e p.f. 757/3 (mq.3603) in C.C. Castelnuovo di proprietà del comune di Scurelle , come individuate catastalmente con tipo di frazionamento n° 5052/2024 approvato in data 02.01.2025 dal Servizio Catasto – Ufficio del Catasto di Borgo Valsugana;
4. di dare atto che, essendo la sospensione del diritto di uso civico di durata inferiore a nove anni, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.P. 14.06.2005, n. 6 non è richiesta alcuna autorizzazione del competente servizio provinciale;
5. di approvare l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento della concessione della gestione in utilizzo dell'area contraddistinta dalle neo pp.ff. 757/3 , 757/7 e 756/7 C.C. Castelnuovo in località Mesole -Motopark Valsugana I° stralcio, comprensivo della bozza di convenzione, del disciplinare tecnico-amministrativo, del fac simile del modulo per la presentazione della candidatura e dell'informativa in materia di dati personali , che costituisce allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di evidenziare altresì che la giunta comunale di Scurelle con al citata delibera n.89 dd. 28.05.2026 ha espresso per quanto di propria competenza e in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della convenzione approvata giusta delibera consiliare n. 4 dd. 29.04.2026, repertoriata al n. 11 del registro atti privati del Comune di Castelnuovo, parere favorevole sullo schema di avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse all'affido in concessione della gestione dell'area sportiva destinata a motopark e individuata catastalmente con tipo di

frazionamento n° 5052/2024 approvato in data 02.01.2025 dal Servizio Catasto – Ufficio del Catasto di Borgo Valsugana, nonché relativamente ai relativi allegati, redatti e trasmessi dal Comune di Castelnuovo in qualità di ente capofila giusta nota dd. 20.05.2026, prot. n. 3754, depositati agli atti;(nota prot. 2419 /2026 Comune di Castelnuovo);

7. di evidenziare che l'importo del canone a base d'asta della concessione sul quale i soggetti interessati dovranno presentare la propria offerta in rialzo è stato quantificato in euro 550,00 annui come da stima di data 19.05.2026 prot. 2412 elaborata e firmata dal Servizio Tecnico di Castelnuovo che qui si approva seppur non materialmente allegata;
8. di evidenziare altresì che le spese ordinarie annue, quantificate nell'importo di euro 5.600,00 annui oltre a Iva di legge, restano a carico del gestore, e sono declinate nella stima relativa alla manutenzione ordinaria dell'area del motopark, I stralcio – Prot. 1528/A dd. 30.03.2026 elaborata dal elaborata dal Servizio Tecnico di Castelnuovo;
9. di disporre la pubblicazione dell'avviso, di cui al punto 5) del presente dispositivo, all'albo comunale e sul sito istituzionale del Comune di Castelnuovo sezione Trasparenza bandi di gara e contratti fino alla scadenza del bando e di spedire l'avviso al Comune di Scurelle e a tutti i Comune della comunità di Valle Valsugana e Tesino da pubblicare sul proprio sito fino alla scadenza del bando;
10. di dare atto che il corrispettivo per la concessione della gestione della menzionata pp. ff. 756/7 sarà impiegato in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della L.P. 14.06.2005, n. 6;
11. di demandare al Segretario comunale, in qualità di responsabile del procedimento, gli adempimenti conseguenti;
12. di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., con separata votazione unanime, per dar corso in tempi brevi all'affidamento della gestione dell'area in questione.
14. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
 - ricorso giurisdizionale innanzi al T.R.G.A., Sezione di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;



COMUNE DI CASTELNUOVO

Provincia Autonoma di Trento
Piazza Municipio, 1 – 38050 Castelnuovo

Web: www.comune.castelnuovo.tn.it
e-mail: comune.castelnuovo@comune.castelnuovo.tn.it
pec: comune@pec.comune.castelnuovo.tn.it
Tel. 0461-753442 - Fax 0461-751110
P.IVA 00423290220 – C.F. 00291140226



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’AREA (NEO PP.FF. 757/3, 757/7 E 756/7 C.C. CASTELNUOVO) DA DESTINARE A PISTA PER PRATICA SPORT MOTORISTICI ALL’APERTO (QUALI TRIAL, BICI-CROSS, BICI TRIAL ECC..) IN LOCALITÀ MESOLE. MOTOPARK VALSUGANA I° STRALCIO

SI RENDE NOTO

In esecuzione alla Giunta comunale n. 59 di data 08.06.2026 è pubblicato il presente avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento della concessione della gestione in utilizzo dell’area contraddistinta dalle neo pp. ff. 757/3 , 757/7 e 756/7 C.C. Castelnuovo da destinare a pratica sport motoristici all’aperto in località Mesole -Motopark Valsugana I° stralcio;

Il Comune di Castelnuovo intende acquisire le manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della concessione della gestione dell’area contraddistinta dalle neo pp. ff. 757/3 , 757/7 (proprietà del Comune di Scurelle) e 756/7 (proprietà del Comune di Castelnuovo) C.C. Castelnuovo da destinare a pratica sport motoristici all’aperto (quali trial, bici-cross, bici trial ecc...) in località Mesole -Motopark Valsugana I° stralcio.

Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di tali manifestazioni di interesse con l'obiettivo di favorire la partecipazione e consultazione dei soggetti di cui all'articolo 30 della L.P. 21 aprile 2016, n. 4 e non è in alcun modo vincolante per il Comune di Castelnuovo.

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi del successivo articolo 1989 codice civile.

Richiamata a tal fine la **Legge Provinciale 21 aprile 2016, n. 4 che all’articolo 30** così recita:

1. Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi **direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti**, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle

associazioni non affidatarie. Per la gestione degli impianti sportivi d'interesse economico si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Affidamento della concessione della gestione in utilizzo dell’area da destinare alla pratica di sport motoristici all’aperto (quali trial, bici-cross, bici trial ecc..) relativo al I° stralcio dell’intervento denominato “Motopark Valsugana” sita in Castelnuovo Loc. Mesole, identificato catastalmente con p.f. 756/7 di mq. 7673 di proprietà del Comune di Castelnuovo e pp. ff. 757/7 di mq. 391 e p.f. 757/3 di mq. 3603 di proprietà del Comune di Scurelle, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, costituito dai beni descritti nell’allegata planimetria e secondo le condizioni riportate nell’allegato disciplinare (All.1 che forma parte integrante e sostanziale del presente avviso).

2. DURATA E PRINCIPALI CONDIZIONI DELL’ AFFIDAMENTO

La durata della concessione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione per la durata di 5 (cinque) anni, presumibilmente dalla data del 15 luglio 2026 fino al 15.07.2031. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare la concessione, alle medesime condizioni tecniche eventualmente rideterminando il canone, per una durata pari ad ulteriori tre (3) anni, esercitando tale facoltà mediante comunicazione tramite PEC almeno tre (3) mesi prima della scadenza della concessione originaria. L’affidatario si impegna fin d’ora ad accettare il rinnovo della gestione disposto dall’amministrazione.

L’area deve essere utilizzata solo per lo svolgimento delle attività connesse alla natura dell’area.

Il gestore, è tenuto a rendere fruibile l’area adibita a pista elaborando percorso della pista, per tutta la durata della concessione è tenuto a garantire sempre il corretto utilizzo dell’area assumendo in prima persona ogni tipologia di rischio esonerando il Comune da ogni responsabilità. Resta a carico del gestore l’onere di acquisire il parere in linea tecnico sportiva del CONI necessario per procedere all’omologazione dell’impianto tenuto presente che si ritiene che l’area sia riconducibile ad un impianto con le dovute (e piccole) implementazioni. (giusta nota prot. comunale 3283 dd. 03.07.2025). La progettazione e realizzazione dei percorsi destinati alle diverse discipline rimangono a carico del futuro gestore dell’area, secondo le specifiche tecniche e normative vigenti. In ogni caso l’aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese a tutti gli adempimenti necessari per il corretto e regolare svolgimento delle attività sull’area per tutta la durata della concessione.

3. CANONE PER L’AFFIDAMENTO

Il canone per la gestione dell’area è pari ad euro 550,00 (oltre IVA se dovuta) senza ammissione di offerte in diminuzione. Il corrispettivo dovrà essere corrisposto dal gestore a favore del Comune in unica rata a seguito di emissione da parte del gestore di regolare fattura o di documento fiscalmente valido ai sensi della vigente normativa, da pagare entro il 31 dicembre di ogni anno.

Si precisa che le spese ordinarie annue che restano a carico dell’aggiudicatario, sono declinate nella stima relativa alla manutenzione ordinaria dell’area del motopark, identificata catastalmente

dalle neoformate p.f. 757/7 di mq. 391, p.f. 757/3 di mq. 3603 e p.f. 756/7 di mq. 7673 in C.C. Castelnuovo, per una superficie complessiva catastale di 11.667 mq, quantificate nell'importo di euro 5.600,00 annui oltre a Iva di legge – Prot. 1528/A dd. 30.03.2026.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Potranno manifestare l'interesse a partecipare alla procedura di affidamento in gestione dell'area in oggetto, gli interessati in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere una società o associazione sportiva dilettantistica, un ente di promozione sportiva, disciplina sportive associate e federazioni sportive, e pertanto di essere affiliato, in ragione della natura giuridica del concorrente (società o associazioni sportive dilettantistiche) alle federazioni del CONI o ad enti di promozione sportiva riconosciuta;
- b. di avere sede nel territorio del comune di Castelnuovo o del comune di Scurelle (art. 30 della L.P. 21 aprile 2016 n. 4 e s.m.)
- c. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall'articolo 94 e dall'art 95 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- d. l'insussistenza, nei confronti della società/associazione, di provvedimenti interdittivi che comportino, anche in via accessoria, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- e. non essere debitori insolventi della Pubblica Amministrazione;
- f. non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001.

La sussistenza dei requisiti sopra elencati dovrà essere dichiarata dagli interessati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 di data 28 dicembre 2000.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse da parte di più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, l'Amministrazione effettuerà un confronto concorrenziale tra i medesimi, ai sensi dell'art. 30 della L.P. 21 aprile 2016 n. 4 e s.m, e l'affidamento della gestione in uso dell'area verrà aggiudicata al soggetto che avrà presentato la migliore offerta secondo il criterio economicamente più vantaggioso.

Nel caso in cui perverrà un'unica manifestazione di interesse da un soggetto in possesso dei requisiti l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 30 della L.P. 21 aprile 2016 n. 4 e s.m, a stipulare una convenzione/contratto in cui vengono stabiliti i criteri di utilizzo (All.2) allegato alla presente affidandone direttamente la gestione della concessione dell'area attrezzata.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di seguito indicati, dovranno far pervenire al Comune di Castelnuovo, **entro il termine perentorio delle ore 12.00 dell' 08.07.2026** una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 contenente la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento redatta in carta semplice secondo il modulo allegato (All.3) al presente avviso.

La domanda può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- a) a mano in busta chiusa all'Ufficio Protocollo nella sede municipale in Piazza Municipio n. 1 38050 Castelnuovo (Tn) negli orari di apertura al pubblico. In tal caso al momento della consegna il concorrente deve presentarsi con copia della manifestazione di interesse per l'apposizione del timbro di ricevuta;
- b) a mezzo raccomandata A/R. In tal caso fa fede la data di apposizione del timbro di ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo del Comune;
- c) tramite posta elettronica certificata (PEC – solo per chi sia titolare di casella di posta elettronica certificata) all'indirizzo comune@pec.comune.castelnuovo.tn.it; con scansione in formato pdf della domanda sottoscritta e del documento di identità. In tal caso la data di presentazione è determinata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto candidato e dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

La richiesta di partecipazione dovrà riportare - sulla busta o nell'oggetto della PEC - la dicitura **“MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL' AREA DA DESTINARE A PISTA PER SPORT MOTORISTICI ALL'APERTO./MOTOPARK I° STRALCIO**

Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso, intendendosi a carico del concorrente il rischio di spedizione.

7. CONCLUSIONE DELLA CONVENZIONE, CAUZIONE E ASSICURAZIONE

L'aggiudicatario sarà invitato alla presentazione della cauzione definitiva, come precisato nell'allegato disciplinare.

La cauzione potrà essere utilizzata, e quindi incamerata dal Comune di Castelnuovo, qualora si rendessero necessari interventi di qualunque genere, di norma a carico dell'affittuario/concessionario, ma dallo stesso non eseguiti. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata dall'affittuario/concessionario. La cauzione verrà svincolata a termine del contratto, qualora il Comune di Castelnuovo, non riscontri danni; in caso contrario verrà incamerata con eventuale addebito a carico dell'affittuario/concessionario delle spese eccedenti l'importo della cauzione.

Prima della stipula della convenzione l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere, con consegna di copia per tutta la durata del contratto, una polizza per responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose o animali, nell'esecuzione del

contratto e una polizza assicurativa per la copertura del rischio locativo come previsto all'art. 8 del Disciplinare, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità.

Qualora l'aggiudicatario, convocato alla stipula della convenzione, non si presenti, salvo che ciò dipenda da causa a lui non imputabile, oppure qualora dal procedimento di eventuale verifica dei requisiti emergano cause ostative alla stipulazione della convenzione, l'amministrazione comunale procederà alla declaratoria di decadenza e ad assegnare il servizio al concorrente che eventualmente segue in graduatoria.

Non è ammessa la sub concessione dell'area.

8. CODICE DI COMPORTAMENTO

A norma del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castelnuovo, approvato con delibera giuntale n. 125 dd. 22.12.2022, i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori dell'aggiudicatario. È prevista la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

In applicazione della disposizione normativa dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m., sono escluse dalla gara le imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente procedura hanno concluso contratti o conferito incarichi a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m., che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

9. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m., i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria per lo svolgimento della procedura di concessione dell'impianto sportivo.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelnuovo. Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini.

È possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE e dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

L'informativa completa è disponibile sul sito istituzionale dell'ente.

10. INFORMAZIONI

Il Responsabile del procedimento e dell'adozione dei provvedimenti finali, ai sensi della L.P. n.23/1992, è il Segretario Comunale. Ogni informazione potrà essere richiesta al Servizio Segreteria del comune di Castelnuovo: tel. 0461/753442; e-mail segretario@comune.castelnuovo.tn.it P.E.C. comune@pec.comune.castelnuovo.tn.it

Il presente avviso sarà affisso per 30 giorni sull'albo pretorio, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente / bandi e contratti del comune di Castelnuovo ed inviato per la pubblicazione sui rispettivi albi a tutti i Comune della Comunità di valle Valsugana e Tesino.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Iuni dott.ssa Silvana

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs.39/1993)

Al presente avviso sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- *Allegato 1: disciplinare tecnico amministrativo;*
- *Allegato 2: bozza convezione/contratto*
- *Allegato 3: fac simile modulo dichiarazione manifestazione di interesse*
- *Allegato 4 : informativa sul trattamento dei dati personali*

COMUNE DI CASTELNUOVO

PROVINCIA DI TRENTO

DISCIPLINARE TECNICO AMMINISTRATIVO INERENTE LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'AREA I° LOTTO (NEOFORMATE PP.FF. 757/3, 757/7 E 756/7 C.C. CASTELNUOVO) DA DESTINARE ALLA PRATICA DI SPORT MOTORISTICI ALL'APERTO (QUALI TRIAL, BICI-CROSS, BICI TRIAL ECC..) RELATIVO AL I° STRALCIO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "MOTOPARK VALSUGANA".

30.03.2026

Sommario

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento	2
Art. 2 - Durata della concessione.....	2
Art. 3 – Gestione dell'area	2
Art. 4 - Canone.....	3
Art. 5 - Obblighi a carico del gestore.....	3
Art. 6 - Obblighi a carico del comune.....	4
Art. 7 - Sicurezza	4
Art. 8 - Responsabilità del gestore e polizze assicurative	5
Art. 9 - Rischi da interferenze.....	5
Art. 10 – Cauzione	6
Art. 11 - Revoca, recesso e risoluzione	6
Art. 12 – Definizione delle controversie.....	6
Art. 13 - Trattamento dei dati personali	6
Art. 14 - Obblighi in materia di legalità.....	7
Art. 15 - Spese contrattuali.....	7
Art. 16 – Disposizioni anticorruzione	7
Art. 17 – Norma di chiusura	8
Ortofoto Area Motopark	9
Schema rilievo tipo di frazionamento n° 5052/2024 – approvato 02.01.2025 – Serv. Catatsto – Ufficio del Catatsto di Borgo Valsugana	9

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

1. Costituisce oggetto del presente disciplinare la concessione della gestione dell'utilizzo dell'area da destinare alla pratica di sport motoristici all'aperto (quali trial, bici-cross, bici trial ecc..) relativo al 1° stralcio dell'intervento denominato "Motopark Valsugana" sita in Castelnuovo Loc. Mesole, identificato catastalmente dalle neoformate pp. ff. 757/3 e 757/7 in C.C. Castelnuovo di proprietà del Comune di Scurelle e la neoformata p.f. 756/7 in C.C. Castelnuovo di proprietà del Comune di Castelnuovo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, costituito dai beni descritti nell'allegata planimetria e secondo le condizioni riportate di seguito.
2. All'atto della consegna dell'area verrà sottoscritto apposito verbale di avvio del servizio e di contestuale consegna dell'area.
3. La stipulazione della convenzione da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia, delle norme che regolano il presente affidamento, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della gestione.
4. La gestione dell'area attrezzata deve avvenire nel rispetto della convenzione che sarà stipulata, del presente disciplinare e dall'offerta tecnico economica presentata.
5. È vietata la cessione della convenzione sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 2 - Durata della concessione

1. La durata della concessione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione per la durata di 5 (cinque) anni.
2. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare la concessione, alle medesime condizioni tecniche eventualmente rideterminando il canone, per una durata pari ad ulteriori tre (3) anni, esercitando tale facoltà mediante comunicazione tramite PEC almeno tre (3) mesi prima della scadenza della concessione originaria. L'affidatario si impegna fin d'ora ad accettare il rinnovo della gestione disposto dall'amministrazione.

Art. 3 – Gestione dell'area

1. L'affidatario assume la gestione dell'area da destinare alla pratica di sport motoristici all'aperto (quali trial, bici-cross, bici trial ecc..) con assunzione di ogni rischio operativo ad essa connesso, garantendo parità di condizioni e trasparenza nelle procedure di affiliazione degli utenti al fine di valorizzare e incentivare la pratica sportiva quale obiettivo perseguito dall'Amministrazione comunale.
2. Per tutta la durata della convenzione il gestore garantisce l'apertura della struttura in funzione delle attività che vengono richieste dalle società/associazioni sportive o per qualsiasi altra attività concordata con l'Amministrazione comunale.
3. Non è ammessa la sub concessione della gestione dell'area a terzi.
4. Il gestore è tenuto a garantire, compatibilmente con l'attività programmata dallo stesso, l'uso temporaneo dell'area ad altre associazioni/società che allo stesso ne facciano richiesta dando priorità e agevolazioni a quelle aventi sede nel territorio del territorio dei Comuni di Castelnuovo e/o Scurelle.
5. Il gestore dovrà garantire, previo accordo per quanto riguarda le modalità ed i tempi di utilizzo, l'uso dell'area a titolo gratuito per iniziative di carattere promozionali a carattere sportivo, ricreativo, sociale e/o culturale promosse dal Comune, anche per il tramite di altri enti.
6. Il gestore dovrà tenere l'intera area e le sue pertinenze perfettamente efficienti, anche sotto il profilo igienico sanitario e di sicurezza, rispettando scrupolosamente le normative vigenti in

materia.

7. Spetta inoltre al gestore:

- la sorveglianza della regolare entrata e uscita degli utenti (società sportive, sportivi, pubblico spettatore, ecc.).

Art. 4 – Canone

Il canone per la concessione della gestione dell'area dovrà essere corrisposto dal gestore a favore del Comune in unica rata a seguito di emissione da parte del gestore di regolare fattura o di documento fiscalmente valido ai sensi della vigente normativa, da pagare entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 - Obblighi a carico del gestore

1. Il gestore è tenuto ad assumere a proprio carico tutti gli oneri e i rischi connessi alla gestione dell'area provvedendo, a propria cura e spese, alla sua perfetta funzionalità e agibilità.
2. Il gestore, è tenuto a rendere fruibile l'area adibita a pista elaborando percorso della pista, e per tutta la durata della concessione è tenuto a garantire sempre il corretto utilizzo dell'area assumendo in prima persona ogni tipologia di rischio esonerando il Comune da ogni responsabilità. Resta a carico del gestore l'onere di acquisire il parere in linea tecnico sportiva del CONI necessario per procedere all'omologazione dell'impianto tenuto presente che si ritiene che l'area sia riconducibile ad un impianto con le dovute (e piccole) implementazioni. (giusta nota prot. comunale 3283 dd. 03.07.2025. . La progettazione e realizzazione dei percorsi destinati alle diverse discipline rimangono a carico del futuro gestore dell'area, secondo le specifiche tecniche e normative vigenti. In ogni caso il gestore dovrà provvedere a propria cura e spese a tutti gli adempimenti necessari per il corretto e regolare svolgimento delle attività sull'area per tutta la durata della concessione.
3. Il gestore provvederà a versare presso la Tesoreria del comune di Castelnuovo il canone dovuto in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale termine rimarrà perentorio anche per gli anni successivi e per tutta la durata del contratto. Il ritardo nel versamento del canone comporta l'applicazione degli interessi legali per il periodo di ritardo.
4. Sono in particolare a carico del gestore tutte le attività e le spese di manutenzione ordinaria degli spazi, che dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia, delle disposizioni regolamentari e di quanto previsto dal presente disciplinare.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, per manutenzione ordinaria si intendono le seguenti opere ed attività:

- a) taglio periodico dell'erba ed arbusti infestanti presenti nell'area recintata e nella fascia esterna tra la recinzione e la strada comunale / pista, comprese le piante i cui rami protendono sulla pista che circonda l'area recintata;
- b) taglio, pulizia e contenimento di arbusti e piccole piante che tendono a proliferare tra i massi presenti;
- c) pulizia della pista in stabilizzato calcareo esistente lungo il perimetro dell'area, nonché dello spazio parcheggio in stabilizzato;
- d) raccolta del materiale vegetale derivante dalle operazioni di taglio;
- e) riparazione e sostituzioni di parti accessorie della recinzione e cancelli in conseguenza dell'uso;

A causa della presenza diffusa dei massi e della conformazione irregolare del terreno, tali operazioni non risultano eseguibili mediante l'impiego di macchinari agricoli o operatrici di grandi dimensioni, ma devono essere effettuate prevalentemente con attrezzature manuali o portatili (quali decespugliatori e strumenti da taglio), procedendo con interventi puntuali tra i massi e nelle zone di difficile accesso, con conseguente maggiore incidenza della manodopera.

5. Gli interventi di manutenzione ordinaria dell'area dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, ambiente, igiene e salute.
6. Il gestore è tenuto ad accollarsi tutti gli oneri relativi al personale impiegato presso la struttura tenendo indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità di sorta per tutto ciò che attiene al rapporto e agli obblighi intercorrenti tra gestore, suo personale ed utenti.
7. Il gestore deve inoltre:
 - a) sostenere gli oneri accessori - tra i quali le per asporto dei rifiuti solidi urbani;
 - b) comunicare tempestivamente (e comunque non oltre le 48 ore dalla rilevazione) al Comune la necessità di interventi di urgente manutenzione straordinaria;
 - c) garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, provvedendo a tutto quanto prescritto dalle vigenti normative in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro. Il gestore si impegna a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio;
 - d) dare tempestiva comunicazione scritta al Comune nel caso di sospensione della gestione per causa di forza maggiore o per altri motivi che andranno analiticamente illustrati.

Art. 6 - Obblighi a carico del comune

1. Il Comune provvede a:
 - a) concedere in uso l'area indicata nell'art. 1;
 - b) provvedere alla manutenzione straordinaria della struttura, delle relative pertinenze e delle apparecchiature in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere la struttura nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso.

Rimangono comunque a carico del gestore i danni subiti dal personale, utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e di qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
 - c) prevedere la copertura assicurativa "all risks" della struttura.
2. Consegnare al gestore ogni documentazione utile ai fini della gestione dell'area attrezzata. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli e sopralluoghi ogni qual volta lo riterrà opportuno, mediante il proprio personale.

Art. 7 - Sicurezza

1. Il gestore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n.

Art. 8 - Responsabilità del gestore e polizze assicurative

1. Il gestore assume ogni responsabilità derivante dalla conduzione dell'immobile sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.
2. La gestione dell'area è effettuata dal gestore a proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.
3. Il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.
4. Il concessionario risponde interamente per danni a persone o cose che possono derivare dall'impiego di mezzi e attrezzature, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi e risponde di ogni danno derivante dalla carente manutenzione ordinaria della struttura qualora non adeguatamente segnalata.
5. Il concessionario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata dell'affidamento, comprese le eventuali ordinanze e regolamenti del Comune di Castelnuovo.
6. Il gestore dovrà stipulare, con primaria Compagnia assicuratrice, polizza assicurativa R.C. nonché assicurazione incendio e danno, vincolata a favore del locatore. Il gestore è tenuto ad assicurare il "rischio locativo" relativo ai danni attinenti all'attività esercitata nell'immobile, in particolare i danni:
 - ♣ derivanti da incendio ed esplosione per dolo e/o colpa grave o qualsiasi altra causa alla struttura, con polizza primo rischio assoluto per un valore di Euro 500.000,00- (Euro cinquecentomila);
 - ♣ inerenti la Responsabilità civile contro terzi per un massimale pari ad Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) per l'espletamento dell'attività svolta, per ogni sinistro e per ogni persona danneggiata, con l'inclusione dei danni provocati da dipendenti, clienti, fornitori o comunque da qualunque persona o cosa coinvolta nello svolgimento dell'attività di conduzione dell'immobile, con totale esonero dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi, e considerando l'Amministrazione stessa come terza. la polizza stessa deve avere durata non inferiore a quella del contratto. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Castelnuovo.
7. La polizza andrà inviata in copia al Comune prima dell'attivazione della gestione. La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'inizio del servizio comporta l'impossibilità di procedere alla stipulazione stessa con facoltà per il Comune, previa diffida, di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria e fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni.

Art. 9 – Rischi da interferenze

1. L'esecuzione delle prestazioni, oggetto della presente concessione, non comporta interferenze, come da articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod e int. per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; non è previsto il D.U.V.R.I.

(documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze) e pertanto non è quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali.

Art. 10 - Cauzione

1. A titolo cautelativo il Comune chiede al gestore un deposito cauzionale infruttifero di interessi, pari al 10% dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del gestore alla struttura. Detta cauzione sarà restituita alla scadenza del contratto, dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.
2. In caso di riscossione parziale della cauzione, il gestore è obbligato a provvedere al ripristino della cifra iniziale entro 30 giorni dalla richiesta

Art. 11 – Revoca, recesso e risoluzione

1. L'affidamento potrà essere revocato, previo preavviso di trenta giorni, dal Comune in qualsiasi momento, anche parzialmente e prima della scadenza, per ragioni di interesse pubblico nonché per eventuali necessità del Comune, per la realizzazione di opere o in caso di scioglimento dell'associazione/società concessionaria.
2. Il gestore ha facoltà di recedere dall'affidamento previa comunicazione all'Amministrazione comunale con preavviso di sei mesi.
3. Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il gestore eserciti la gestione in difformità delle prescrizioni riportate nel presente disciplinare e nell'atto di affidamento, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata, o mezzo PEC, il gestore ad ottemperare le norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca o alla risoluzione dell'atto di concessione nonché alla richiesta al gestore di risarcimento degli eventuali danni subiti.
4. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36.
5. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali il Comune non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 12 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'amministrazione e il gestore, che sia durante l'esecuzione della gestione che al termine della stessa, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente concessione, titolare del trattamento è il Comune di Castelnuovo, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Responsabili. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto della concessione, il gestore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti dell'Amministrazione, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del gestore, deve avvenire esclusivamente in ragione della gestione affidata. Pertanto, con la stipula della convenzione, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati per gli adempimenti previsti nella concessione e nei limiti e per la durata della stessa. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata della concessione contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento della stessa.

Art. 14 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il gestore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della concessione nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. Il gestore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 15 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese sono a carico relative al contratto e tutti gli altri oneri sono a carico del gestore.

Art. 16 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. Il gestore, con la sottoscrizione della concessione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Castelnuovo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. Il gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto della concessione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento del comune approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 125 di data 22.12.2022 ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

Art. 17 - Norma di chiusura

1. Il gestore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento oggetto del presente disciplinare, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente disciplinare.



Iuni Silvana
20.05.2026
08:18:34
GMT+02:00

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana
(documento firmato digitalmente)

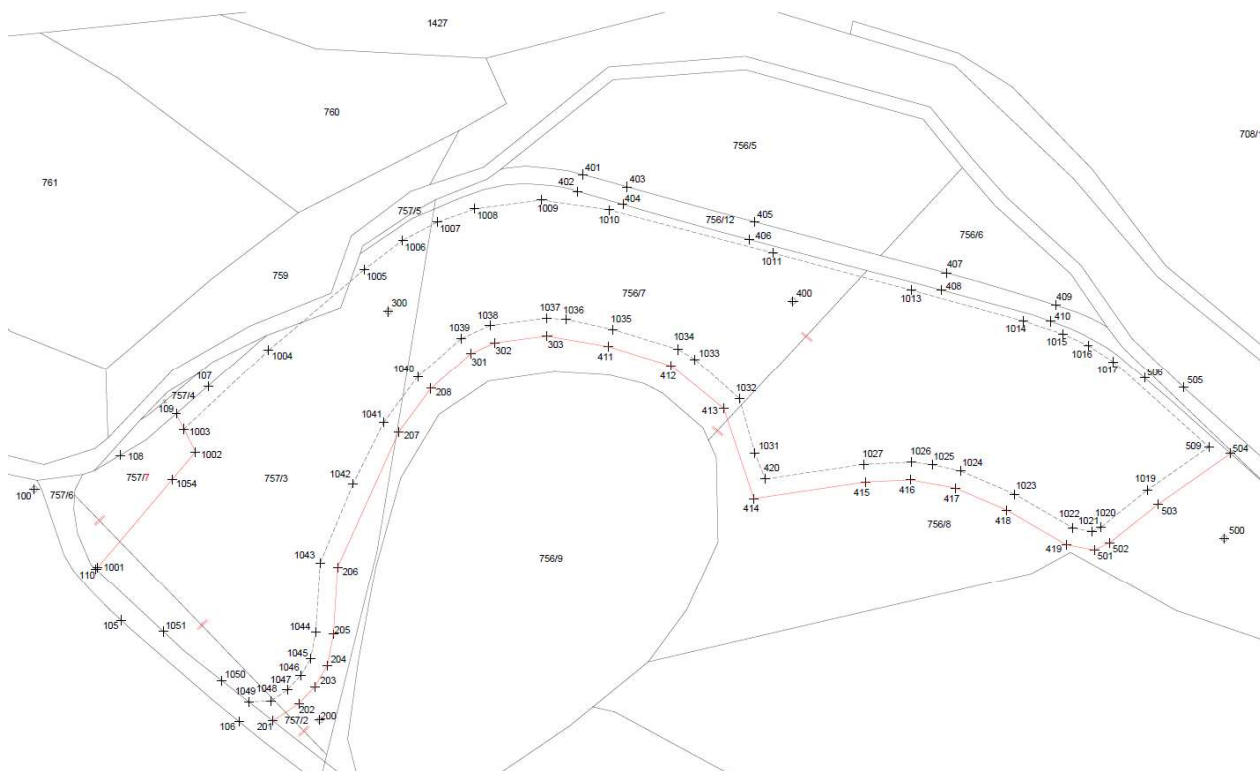
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs.39/1993)

ORTOFOTO DELL'AREA MOTOPARK



L'area sportiva destinata a motopark è stata individuata catastalmente con tipo di frazionamento n° 5052/2024 approvato in data 02.01.2025 dal Servizio Catasto – Ufficio del Catasto di Borgo Valsugana, a firma dell'Ing. Pierluigi Coradello, con il quale sono state costituite le neoformate p.f. 757/7 di mq. 391, p.f. 757/3 di mq. 3603 e p.f. 756/7 di mq. 7673 in C.C. Castelnuovo, per una superficie complessiva di 11.667 mq., secondo il seguente schema di rilievo:

SCHEMA RILIEVO SU ESTRATTO MAPPA CC. CASTELNUOVO
SCALA A VISTA



ALL 2

COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Raccolta comunale n.

CONVENZIONE

PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'AREA C.C. CASTELNUOVO

DI PROPRIETÀ IN PARTE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO (P.F. 756/7) E IN

PARTE DEL COMUNE DI SCURELLE (P.FF 757/3 , 757/7) IN LOC. MESOLE

L'anno duemilaventisei, addì _____ del mese di ____;

fra i signori:

1. CEPPINATI CLAUDIO, nato a Borgo Valsugana il _____ e domiciliato ai fini del presente atto in Castelnuovo Piazza Municipio n. 1, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI CASTELNUOVO** (cod. fisc.: 00291140226), nella sua qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato alla stipula giusta delibera giuntale n. ____ dd. ____..

2. _____, nato a _____ (TN) il _____, domiciliato per la carica in Castelnuovo il quale interviene e stipula in rappresentanza dell'Unione Sportiva Dilettantistica _____, con sede in via _____ 38050 _____ CF _____, nella sua qualità Presidente pro tempore, autorizzato alla stipula con _____.

Premesso

- con delibera n. 10 dd. 28.04.2026 del consiglio comunale di Castelnuovo e con delibera n. 4 dd. 29.04.2026 del consiglio comunale di Scurelle è stato approvato lo schema di convenzione tra i due Enti contenente le norme e le condizioni per la gestione dell'area (*identificata catastalmente in C.C. Castelnuovo dalla neo p.f. 757/7 di mq. 391, dalla neo p.f. 757/3*

di mq. 3603 di proprietà del Comune di Scurelle e dalla neo p.f. 756/7 di mq. 7673 di proprietà del Comune di Castelnuovo) da destinare alla pratica di sport motoristici all'aperto (quali trial, bici-cross, bici trial ecc..) relativo al I° stralcio dell'intervento denominato "Motopark Valsugana" e delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

- in data 04.05.2026 rep. 11 /atti privati (conservata agli atti del Comune di Castelnuovo è stata sottoscritta la convenzione sopra menzionata;
- con deliberazione n. ____ di data _____, esecutiva, la Giunta Comunale di Castelnuovo, previa delega da parte del Comune di Scurelle, ha deciso di attivare la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione della gestione dell'area _____, ai sensi dell'art. 30 della L.P. 4/2016;
- con avviso(....) il quale prevedeva come data di scadenza
- con verbale(...)
- (...)
- vista la delibera giuntale di data _____, con la quale è stato disposto di affidare la concessione della gestione dell'area _____, per il periodo dalla sottoscrizione della convenzione sino al _____, dietro il corrispettivo annuo di Euro _____ (_____), IVA di legge inclusa.

Tutto quanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

Il Comune di Castelnuovo, come sopra rappresentato, affida all'_____, con sede in _____ (TN), CF _____ che a mezzo del proprio presidente pro tempore accetta,

la concessione della gestione in uso dell'area C.C. Castelnuovo di proprietà in parte del Comune di Castelnuovo (pp. ff. 756/7) e in parte del Comune di Scurelle (pp. ff. 757/3 e 757/7) in loc. Mesole che verrà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, costituito dai beni descritti nell'allegata planimetria e secondo le condizioni riportate nell'allegato disciplinare (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – DURATA E PRINCIPALI CONDIZIONE DELL’AFFIDAMENTO

La durata della concessione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione per la durata di 5 (cinque) anni, dalla data _____ fino al _____. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare la concessione, alle medesime condizioni tecniche eventualmente rideterminando il canone, per una durata pari ad ulteriori tre (3) anni, esercitando tale facoltà mediante comunicazione tramite PEC almeno tre (3) mesi prima della scadenza della concessione originaria. L'affidatario si impegna fin d'ora ad accettare il rinnovo della gestione disposto dall'amministrazione.

L'area deve essere utilizzata solo per lo svolgimento delle attività connesse alla natura dell'area.

Il gestore, è tenuto a rendere fruibile l'area adibita a pista elaborando percorso della pista , per tutta la durata della concessione è tenuto a garantire sempre il corretto utilizzo dell'area assumendo in prima persona ogni tipologia di rischio esonerando il Comune da ogni responsabilità. Resta a carico del gestore l'onere di acquisire il parere in linea tecnico sportiva del

CONI necessario per procedere all'omologazione dell'impianto tenuto presente che si ritiene che l'area sia riconducibile ad un impianto con le dovute (e piccole) implementazioni. (giusta nota prot. comunale 3283 dd. 03.07.2025. La progettazione e realizzazione dei percorsi destinati alle diverse discipline motoristiche, nonché tutte le opere accessorie, gli adempimenti tecnici e normativi, le manutenzioni ordinarie rimangono a carico del futuro gestore dell'area, secondo le specifiche tecniche e normative vigenti. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese a tutti gli adempimenti necessari per il corretto e regolare svolgimento delle attività sull'area per tutta la durata della concessione.

La convenzione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento, previo contraddittorio con l'associazione affidataria e con effetto immediato per motivi di pubblico interesse o nel caso di gravi deficienze nella gestione dell'area. Ciò vale anche in caso di scioglimento dell'associazione affidataria o rinuncia della stessa al proseguimento dell'espletamento del servizio in questione per sopraggiunte difficoltà operative e/o finanziarie, da comunicare almeno 120 giorni prima.

In tutti i casi, alla scadenza del servizio, l'area sarà riconsegnata al Comune nello stato di manutenzione nel quale sono stati affidati, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 3 – CANONE PER L’AFFIDAMENTO

Il canone per la gestione dell'area è pari ad euro _____ (oltre IVA se dovuta). Il corrispettivo dovrà essere corrisposto dal gestore a favore del Comune in unica rata a seguito di emissione da parte del gestore di regolare fattura o di documento fiscalmente

valido ai sensi della vigente normativa, da pagare entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le spese ordinarie annue che restano a carico dell'aggiudicatario, sono declinate nella stima relativa alla manutenzione ordinaria dell'area del motopark, identificata catastalmente dalle neoformate p.f. 757/7 di mq. 391, p.f. 757/3 di mq. 3603 e p.f. 756/7 di mq. 7673 in C.C. Castelnuovo, per una superficie complessiva catastale di 11.667 mq, quantificate nell'importo di euro 5.600,00 annui oltre a Iva di legge – Prot. 1528/A dd.30.03.2026, allegata alla presente convenzione di cui ne forma parte integrante e sostanziale (allegato _____);

Art. 4 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'ASSOCIAZIONE

AFFIDATARIA

1. Il gestore è tenuto ad assumere a proprio carico tutti gli oneri e i rischi connessi alla gestione dell'area provvedendo, a propria cura e spese, alla sua perfetta funzionalità e agibilità.
2. Il gestore, è tenuto a rendere fruibile l'area adibita a pista elaborando percorso della pista, e per tutta la durata della concessione è tenuto a garantire sempre il corretto utilizzo dell'area assumendo in prima persona ogni tipologia di rischio esonerando il Comune da ogni responsabilità. Resta a carico del gestore l'onere di acquisire il parere in linea tecnico sportiva del CONI necessario per procedere all'omologazione dell'impianto tenuto presente che si ritiene che l'area sia riconducibile ad un impianto con le dovute (e piccole) implementazioni. (giusta nota prot. comunale 3283 dd. 03.07.2025. . La progettazione e realizzazione dei

percorsi destinati alle diverse discipline rimangono a carico del futuro gestore dell'area, secondo le specifiche tecniche e normative vigenti. In ogni caso il gestore dovrà provvedere a propria cura e spese a tutti gli adempimenti necessari per il corretto e regolare svolgimento delle attività sull'area per tutta la durata della concessione.

3. Il gestore provvederà a versare presso la Tesoreria del comune di Castelnuovo il canone dovuto in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale termine rimarrà perentorio anche per gli anni successivi e per tutta la durata del contratto. Il ritardo nel versamento del canone comporta l'applicazione degli interessi legali per il periodo di ritardo.

4. Sono in particolare a carico del gestore tutte le attività e le spese di manutenzione ordinaria degli spazi, che dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia, delle disposizioni regolamentari e di quanto previsto dal disciplinare allegato _____ e dalla stima prot. 1528/a dd. 30.03.2026 allegato _____.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, per manutenzione ordinaria si intendono le seguenti opere ed attività:

- a) taglio periodico dell'erba ed arbusti infestanti presenti nell'area recintata e nella fascia esterna tra la recinzione e la strada comunale / pista, comprese le piante i cui rami protendono sulla pista che circonda l'area recintata;
- b) taglio, pulizia e contenimento di arbusti e piccole piante che tendono a proliferare tra i massi presenti;
- c) pulizia della pista in stabilizzato calcareo esistente lungo il perimetro dell'area, nonché dello spazio parcheggio in stabilizzato;

d) raccolta del materiale vegetale derivante dalle operazioni di taglio;

e) riparazione e sostituzioni di parti accessorie della recinzione e cancelli in conseguenza dell'uso;

A causa della presenza diffusa dei massi e della conformazione irregolare del terreno, tali operazioni non risultano eseguibili mediante l'impiego di macchinari agricoli o operatrici di grandi dimensioni, ma devono essere effettuate prevalentemente con attrezzature manuali o portatili (quali decespugliatori e strumenti da taglio), procedendo con interventi puntuali tra i massi e nelle zone di difficile accesso, con conseguente maggiore incidenza della manodopera.

5. Gli interventi di manutenzione ordinaria dell'area dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, ambiente, igiene e salute.

6. Il gestore è tenuto ad accollarsi tutti gli oneri relativi al personale impiegato presso la struttura tenendo indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità di sorta per tutto ciò che attiene al rapporto e agli obblighi intercorrenti tra gestore, suo personale ed utenti.

7. Il gestore deve inoltre:

a) sostenere gli oneri accessori - tra i quali le per asporto dei rifiuti solidi urbani;

f) comunicare tempestivamente (e comunque non oltre le 48 ore dalla rilevazione) al Comune la necessità di interventi di urgente manutenzione straordinaria;

g) garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza ai sensi del

D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, provvedendo a tutto quanto prescritto dalle vigenti normative in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro. Il gestore si impegna a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio;

h) dare tempestiva comunicazione scritta al Comune nel caso di sospensione della gestione per causa di forza maggiore o per altri motivi che andranno analiticamente illustrati.

Art. 5 - OBBLIGHI ED ONERI DEL COMUNE

Il Comune provvede a:

1. Il Comune provvede a:

a) concedere in uso l'area indicata nell'art. 1;

b) provvedere alla manutenzione straordinaria della struttura, delle relative pertinenze e delle apparecchiature in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere la struttura nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso.

Rimangono comunque a carico del gestore i danni subiti dal personale, utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e di qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria;

c) prevedere la copertura assicurativa "all risks" della struttura.

2. Consegnare al gestore ogni documentazione utile ai fini della gestione dell'area attrezzata. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli e sopralluoghi ogni qual volta lo riterrà opportuno, mediante il proprio personale.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli e sopralluoghi ogni qual volta lo riterrà opportuno, mediante il proprio personale.

Art. 6 - RESPONSABILITÀ

L'associazione affidataria, con la firma della presente convenzione, esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone e alle cose in seguito all'uso dell'area .

A tale proposito l'Associazione _____ ha stipulato una copertura assicurativa giusta polizza n. _____ emessa da ----- con le modalità previste nel disciplinare allegato ____ alla presente convenzione di cui forma parte integrante e sostanziale.

.

Art. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

L' Associazione Sportiva Dilettantistica _____, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del gestore alla struttura, ha costituito la cauzione definitiva nell'importo di euro _____.-(_____) corrispondente al 10,00% dell'importo contrattuale, giusta polizza fidejussoria n. _____ emessa

da _____.

Art. 8– SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente provvedimento sono a carico dell'associazione affidataria.

Art. 9- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si fa riferimento al disciplinare allegato al presente contratto, si richiamano inoltre , per analogia, le disposizioni del Codice Civile.

Per ogni controversia si riconosce l'autorità del foro competente per territorio.

Letto, accettato e sottoscritto.

COMUNE DI CASTELNUOVO- Il Sindaco

Associazione Sportiva _____. Il Presidente pro tempore

AII.3

OGGETTO : AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’AREA (PP.FF. 757/3-757/7-756/7 C.C. CASTELNUOVO) DA DESTINARE A PISTA PER PRATICA SPORT OTORISTICI ALL’APERTO IN LOCALTA MESOLE. MOTOPARK VALSUGANA I° STRALCIO

Spett.le

Comune di Castelnuovo
Piazza Municipio n.-1
38050 Castelnuovo

Il/la sottoscritto/a _____ (cognome e nome)
nato a _____ il _____ residente in _____
via _____ codice fiscale _____
in qualità di legale rappresentante della _____
_____ oppure di persona legalmente autorizzata a impegnare la _____
in virtù di _____
con sede legale a _____,
P.IVA. _____, C.F. _____
PEC _____, tel. _____

DICHIARA

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della concessione della gestione dell’area contraddistinta dalle pp. ff. 757/3, 757/7 , 756/7 C.C. Castelnuovo da destinare a pratica sport motoristici all’aperto (quali trial, bici-cross, bici trial ecc...) in località Mesole -Motopark Valsugana I° stralcio;

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000,

DICHIARA

- a) che la società/associazione sportiva dilettantistica/ente di promozione sportiva è affiliata alle federazioni del CONI o ad enti di promozione sportiva riconosciuta: (specificare)

_____p
- b) di avere sede nel territorio del comune di Castelnuovo o del comune di Scurelle (art. 30 della L.P. 21 aprile 2016 n. 4 e s.m.)
- c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall’articolo 94 e dall’art 95 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- d) l’insussistenza, nei confronti della società/associazione, di provvedimenti interdittivi che comportino, anche in via accessoria, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) non essere debitori insolventi della Pubblica Amministrazione;
- f) non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno

cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001.

- g) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso di manifestazione di interesse e nei relativi allegati nonché di conoscere i luoghi oggetti di concessione e trovare gli stessi adeguati rispetto alle obbligazioni da assumere;
- h) di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castelnuovo e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Autorizza inoltre che tutte le comunicazioni della presente procedura avvengano a mezzo posta elettronica certificata, indicando di seguito l'indirizzo al quale verranno effettuate le comunicazioni:

Posta elettronica certificata (PEC): _____

Data, _____

Firma _____

Allega:

copia di un documento valido di identità del sottoscrittore
copia dello statuto / regolamento dell'Associazione

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Al Soggetto o Legale Rappresentante della Società partecipante alla gara oggetto del presente bandi di gara.

Con la presente La informiamo che il D. Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto della protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, La informiamo che:

1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità morale e tecnico finanziaria della Società da Lei rappresentata ai fini della partecipazione alla gara oggetto del presente avviso di asta pubblica;

2) il trattamento riguarda anche dati giudiziari (esistenza di condanne penali e di sanzioni previste dalla normativa antimafia);

3) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati trasmessi saranno sottoposti all'esame della Giunta comunale e saranno coperti da totale riservatezza fino alla scadenza del procedimento. Al termine della procedura di gara i dati saranno conservati nell'archivio comunale e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere conosciuti dal Responsabile e dagli incaricati del servizio Segreteria;

4) il conferimento dei dati è obbligatorio, qualora la S.V. o la Società da Lei rappresentata intenda partecipare alla gara oggetto del presente bando;

5) il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di ammettere la S.V. o la Società da Lei rappresentata alla procedura di gara oggetto del presente bando;

6) i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al punto 3;

7) in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e precisamente:

A) il diritto ad essere informato su:

- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
- le finalità e modalità di trattamento;
- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile;

B) il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

a) la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica, delle finalità e delle modalità di trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

d) l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti b) e c) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

C) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

D) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

E)il diritto di opporsi in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattive;

8) ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D. Lgs. Nr. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati è effettuato in base agli obblighi imposti all'Amministrazione dalle norme derivanti dall'espletamento della gara di cui al presente avviso di asta pubblica;

9) il titolare del trattamento è: COMUNE DI CASTELNUOVO – Piazza Municipio n.1- 38050 CASTELNUOVO;

10)il responsabile del trattamento è: il Segretario luni dott.ssa Silvana

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).